

N. 04345/2015 REG.PROV.COLL.
N. 10854/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10854 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Gambino, con
domicilio eletto presso Francesco Falvo D'Urso in Roma, viale delle
Milizie, 106;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto n. 814 del 1.3.2010 diniego riconoscimento di infermità
dipendente da causa di servizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e
del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame il ricorrente ex Marinaio Sottocapo, transitato ai ruoli civili per inidoneità all'impiego militare, impugna il decreto n. 814 del 1.3.2010 con cui il Ministero della Difesa – D.G. Pensioni Militari ha respinto l'istanza tendente ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio dallo stesso presentata il 7.3.2006 in relazione all'infermità "-OMISSIS-" diagnosticatagli nel 2005, che l'interessato correla al servizio prestato all'estero in diverse missioni (Stanavformed dal 8.12.2012 al 31.3.2003, in Grecia-Turchia-Gibilterra, Enduring Freedom dal 15.1.2004 al 15.6.2004 nel Golfo Persico, SNMG 2 dal 15.1.2005 al 15.6.2005 in Marocco) nelle quali si faceva uso di uranio impoverito nelle munizioni anticarro e nelle corazzature di alcuni sistemi d'arma. Egli impugna altresì, quale atto presupposto, il parere espresso in data 18.10.2009 dal Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia che aveva escluso il nesso causale ritenendo che trattavasi di “-OMISSIS- (...) non sussistendo nel servizio prestato specifiche noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.

Il provvedimento impugnato è censurato sotto i seguenti profili: Eccesso di potere per carenza di motivazione; difetto di istruttoria;

illogicità, travisamento dei fatti; manifesta ingiustizia. Violazione dell'art. 3 co.4 del DPR 37/2009 (ora 1079 co. 1 del DPR 90/2010).

L'Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria scritta; ha depositato altresì il rapporto difensivo dell'Ufficio competente accompagnato dalla relativa documentazione.

Con memoria conclusionale il ricorrente ha fornito alcuni aggiornamenti scientifici in merito sulle conseguenze dell'esposizione all'uranio impoverito – oltre che sugli effetti delle vaccinazioni – e sulla presenza della sostanza in parola nelle località di servizio del ricorrente oltre che negli alimenti ivi utilizzati dal contingente, rappresentati anche davanti all'apposita Commissione parlamentare di inchiesta.

All'udienza pubblica del 23.1.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo del difetto di motivazione degli atti impugnati.

Sulla questione la Sezione si è già pronunciata di recente con TAR Lazio, Sez. I bis, n. 7777 del 21/07/2014 evidenziando come il procedimento per la concessione dell'indennità di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 37 del 2009 (ora 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010) dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243 del 2006, sebbene abbia in comune con il procedimento “ordinario” di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio le procedure – che restano quelle disciplinate dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 – per quanto riguarda i presupposti sostanziali, invece, fa riferimento ad uno specifico nesso eziologico autonomo e diverso, ontologicamente e funzionalmente, da valutarsi in relazione all'accertata sussistenza, in concreto, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno

esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie di servizio. Ciò impone all'Amministrazione un onere motivazionale ed istruttorio particolarmente stringente, non essendo sufficiente ad escludere il nesso causale il ricorso alle consuete clausole con cui, in modo stringato, il CSCS si limita a rigettare l'istanza in quanto "non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanza straordinarie ...".

Appunto di simile tenore è il parere negativo oggetto di impugnativa con cui il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia in data 18.10.2009 ha escluso che l'infermità del ricorrente potesse essere ricollegata al servizio prestato in quanto trattasi di "-OMISSIS- (...) non sussistendo nel servizio prestato specifiche noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti".

Il parere in questione risulta perciò inficiato dal lamentato difetto di motivazione, carenza che è particolarmente grave dato che la correlazione tra alcune patologie tumorali, ed in particolare il -OMISSIS-, e l'esposizione a polveri di uranio impoverito, è stata da tempo ipotizzata in diverse sedi scientifiche, anche internazionali; tanto che lo stesso legislatore nazionale ha riconosciuto l'esistenza del "rischio specifico" correlato all'impiego nei Teatri Operativi e di conseguenza ha previsto appositi benefici economici a favore del personale che abbia contratto patologie tumorali a causa dell'esposizione all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico (art. 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010 - e già

con l'abrogato art. 2 D.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79 della L. n. 244 del 2007).

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla resistente, il riconoscimento dell'indennità in questione non richiede quel grado di certezza di dimostrazione del nesso causale da essa preteso: dato che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, è proprio per l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, e per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi che il legislatore non richiede la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici, come indicato nella Relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta approvata nella seduta del 12 febbraio 2008, allegati n. 33, pagg. 6 e 7 e di quella approvata nella seduta del 9 gennaio 2013, pagg. 33 e 34) che ha sostituito il criterio di probabilità al nesso di causalità (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 10-10-2013, n. 2034). In tale prospettiva è stato ritenuto che "il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità. Quindi la normativa in materia prevede un'inversione dell'onere della prova per cui una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola è la PA che deve dimostrare che questi non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa

dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-02-2012, n. 321; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649).

Le considerazioni soprarichiamate valgono anche nel caso del ricorrente, il quale è stato ascoltato dalla "Commissione Parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero"- istituita con deliberazione del Senato dell'11 ottobre 2006 – nel corso del 2012, insieme ad altri militari affetti dalla medesima patologia tumorale. Anche egli presenta nell'organismo “frammenti di particelle micrometriche d'origine esogena” e tale presenza viene dal consulente di parte ricondotta alla polverizzazione dell'uranio impoverito - che raggiunge temperature di 3000° gradi centigradi- e che è (secondo quanto asserito dagli specialisti consultati) altrimenti inspiegabile.

Tali significativi elementi di valutazione non sono presi in considerazione dall'Amministrazione resistente né nella propria memoria difensiva né in udienza - sicchè l'originaria carenza motivazionale del parere del Comitato di Verifica impugnato non è stata nemmeno “sanata” in corso di giudizio mediante una “motivazione postuma” – non avendo l'amministrazione fornito alcuna spiegazione (alternativa) in merito alla rinvenuta presenza di nanoparticelle dei metalli pesanti in questione nei tessuti biotipici del ricorrente.

In conclusione, va ribadito che l'Amministrazione non ha addotto ragioni sufficienti ad escludere l'esposizione del ricorrente alle polveri di uranio impoverito ed altri inquinanti carcinogenici nel

corso dei diversi impieghi ai quali era stato adibito e che hanno comportato occasione di contatto con oggetti contaminati da sostanze la cui presenza è stata effettivamente riscontrata nei prelievi biotici.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il parere impugnato ed il decreto che lo recepisce risultano affetti dalla lamentata carenza motivazionale. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento, per l'effetto, degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso del contributo unificato, ove corrisposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)